



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 151

Classificazione: 07-09-03 2022/7

del 18/12/2024

Oggetto: COMUNE DI FAENZA - CENTRO ATTIVITA' VIVAISTICHE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 LR 24/2017 PER REALIZZAZIONE DI DUE SERRE FREDDE, UNA SERRA PER FITOTRONI E UN SERVIZIO AGRICOLO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO A FAENZA IN VIA TEBANO N. 144.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", ed in particolare:

-l'art. 19 comma 3 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:
a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;
b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;
c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.

-l'articolo 53 che dispone:

1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:

a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;
b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:

a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;
b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;
c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
(...)

VISTO l'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°3065 in data 28/02/1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28/01/1993 e n°1551 in data 14/07/1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n°276 in data 03/02/2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTO Piano Speciale Preliminare degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico (ai sensi dell'articolo 20-octies comma 2, lettera c), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100) approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 82 del 23 aprile 2024;

VISTO il Decreto 32/2024 del 07/05/2024 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po "Adozione di misure temporanee di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico ed idrogeologico nella Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023 ed individuate dal piano speciale preliminare redatto ed approvato in conformità all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 22 del 13 febbraio 2024";

VISTO il Decreto n. 55/2024 dell'8/8/2024, emanato dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, avente ad oggetto "Presa d'atto, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 32 del 6 maggio 2024, di modifiche degli ambiti territoriali di applicazione delle misure temporanee di salvaguardia stabilite dall'articolo 1 del decreto medesimo";

VISTA la nota del 07/10/2022 assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 27252/2022, con la quale l'Unione della Romagna Faentina ha comunicato l'avvio della procedura in oggetto, l'attivazione del periodo di deposito della documentazione progettuale, ed ha convocato la conferenza di servizi nell'ambito della quale la Provincia di Ravenna è chiamata ad esprimersi per le competenze sopra richiamate;

VISTA la nota del 21/12/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 36213/2023, con la quale l'Unione della Romagna Faentina ha trasmesso il verbale della seconda riunione della conferenza di servizi e i pareri pervenuti, richiedendo contestualmente al proponente di integrare ed approfondire la relazione di compatibilità del progetto con le norme per la riduzione del rischio idraulico di cui all'art. 24 comma 9 della Tavola P.2 del RUE e norme sovraordinate, dando altresì conto degli eventi alluvionali verificatesi a maggio 2023 in relazione alle scelte che caratterizzano la proposta, ritenendo di oggettiva importanza la valutazione del progetto in relazione agli effetti che si sono concretamente presentati nell'area e alle effettive condizioni di rischio e vulnerabilità idrogeologica;

VISTA la nota del 12/08/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 23056/2024, con la quale l'Unione della Romagna Faentina ha trasmesso parte delle integrazioni sopraccitate fornite dal proponente, consistenti nella relazione riduzione rischio idraulico, nella tavola 2 di progetto e nella relazione integrativa idrogeologica ed idraulica;

VISTA la nota del 20/09/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 26271/2024, con la quale l'Unione della Romagna Faentina ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa pervenuta dal proponente, consistente nel PRA;

VISTA la nota del 19/11/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 32224/2024, con la quale l'Unione della Romagna Faentina ha fornito ulteriori integrazioni e chiarimenti in merito al procedimento in oggetto, precisando che il PRA è stato validato dal competente Servizio Politiche per la Montagna - Area Territorio e Ambiente con nota prot. 110575 del 22/10/2024, e dando atto che l'area di progetto non è stata oggetto di nuovi allagamenti durante gli eventi alluvionali recenti di settembre 2024.

VISTA la nota del 06/12/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 33852/2024, con la quale è stato trasmesso dall' Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Romagna apposito aggiornamento parere in relazione al rischio idraulico degli interventi proposti nell'area in esame.

VISTA la Relazione del Servizio Pianificazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata dall'Unione della Romagna Faentina ai sensi dell'art. 53 comma 1 punto b) della L.R. 24/2017, relativa all'approvazione del progetto di "Realizzazione di due serre fredde, una serra per fitotroni e un servizio agricolo in variante allo strumento urbanistico a Faenza in via Tebano n. 144. - Centro Attività Vivaistiche Società Cooperativa Agricola".
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" della presente Relazione.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008.
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 10 dell'art. 53 della L.R. 24/2017.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all'Unione della Romagna Faentina.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Pianificazione territoriale;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 52 del 20/12/2023 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 comma 1 e art. 174 comma 1 del D.LGS. n. 267/2000 – Approvazione" e n. 54 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione triennio 2024-2026 ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.LGS. n. 267/2000 – Approvazione" e successive variazioni;

VISTO l'Atto del Presidente n. 150 del 22/12/2023 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2024-2026 – Esercizio 2024 – Approvazione" e successive variazioni;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Paesaggista Giulia Dovadoli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 422102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017";

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

D I S P O N E

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata dall'Unione della Romagna Faentina ai sensi dell'art. 53 comma 1 punto b) della L.R. 24/2017, relativa all'approvazione del progetto di "Realizzazione di due serre fredde, una serra per fitotroni e un servizio agricolo in variante allo strumento urbanistico a Faenza in via Tebano n. 144. - Centro Attività Vivaistiche Società Cooperativa Agricola".
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. del "Constatato" di cui all'allegato A) al presente Atto.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008.

4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 10 dell'art. 53 della L.R. 24/2017.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all'Unione della Romagna Faentina.

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024.

ATTESTA CHE

il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corrittivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.

La Presidente f.f.
Valentina Palli
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. _____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI FAENZA

**CENTRO ATTIVITA' VIVAISTICHE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA -
PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 LR 24/2017 PER
REALIZZAZIONE DI DUE SERRE FREDDE, UNA SERRA PER FITOTRONI E
UN SERVIZIO AGRICOLO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
A FAENZA IN VIA TEBANO N. 144.**

IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", ed in particolare:

-l'art. 19 comma 3 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

- a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;*
- b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;*
- c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.*

-l'articolo 53 che dispone:

1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:

- a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;*
- b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.*

2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:

- a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;*
 - b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;*
 - c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.*
- (...)

VISTO l'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°3065 in data 28/02/1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28/01/1993 e n°1551 in data 14/07/1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n°276 in data 03/02/2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTO Piano Speciale Preliminare degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico (ai sensi dell'articolo 20-octies comma 2, lettera c), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100) approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 82 del 23 aprile 2024;

VISTO il Decreto 32/2024 del 07/05/2024 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po “Adozione di misure temporanee di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico ed idrogeologico nella Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023 ed individuate dal piano speciale preliminare redatto ed approvato in conformità all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 22 del 13 febbraio 2024”;

VISTO il Decreto n. 55/2024 dell'8/8/2024, emanato dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, avente ad oggetto “Presa d'atto, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 32 del 6 maggio 2024, di modifiche degli ambiti territoriali di applicazione delle misure temporanee di salvaguardia stabilite dall'articolo 1 del decreto medesimo”;

VISTA la nota del 07/10/2022 assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 27252/2022, con la quale l'Unione della Romagna Faentina ha comunicato l'avvio della procedura in oggetto, l'attivazione del periodo di deposito della documentazione progettuale, ed ha convocato la conferenza di servizi nell'ambito della quale la Provincia di Ravenna è chiamata ad esprimersi per le competenze sopra richiamate;

VISTA la nota del 21/12/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 36213/2023, con la quale l'Unione della Romagna Faentina ha trasmesso il verbale della seconda riunione della conferenza di servizi e i pareri pervenuti, richiedendo contestualmente al proponente di integrare ed approfondire la relazione di compatibilità del progetto con le norme per la riduzione del rischio idraulico di cui all'art. 24 comma 9 della Tavola P.2 del RUE e norme sovraordinate, dando altresì conto degli eventi alluvionali verificatesi a maggio 2023 in relazione alle scelte che caratterizzano la proposta, ritenendo di oggettiva importanza la valutazione del progetto in relazione agli effetti che si sono concretamente presentati nell'area e alle effettive condizioni di rischio e vulnerabilità idrogeologica;

VISTA la nota del 12/08/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 23056/2024, con la quale l'Unione della Romagna Faentina ha trasmesso parte delle integrazioni sopracitate fornite dal proponente, consistenti nella relazione riduzione rischio idraulico, nella tavola 2 di progetto e nella relazione integrativa idrogeologica ed idraulica;

VISTA la nota del 20/09/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 26271/2024, con la quale l'Unione della Romagna Faentina ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa pervenuta dal proponente, consistente nel PRA;

VISTA la nota del 19/11/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 32224/2024, con la quale l'Unione della Romagna Faentina ha fornito ulteriori integrazioni e chiarimenti in merito al procedimento in oggetto, precisando che il PRA è stato validato dal competente Servizio Politiche per la Montagna - Area Territorio e Ambiente con nota prot. 110575 del 22/10/2024, e dando atto che l'area di progetto non è stata oggetto di nuovi allagamenti durante gli eventi alluvionali recenti di settembre 2024.

VISTA la nota del 06/12/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 33852/2024, con la quale è stato trasmesso dall'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Romagna apposito aggiornamento parere in relazione al rischio idraulico degli interventi proposti nell'area in esame.

PREMESSO:

CHE il Comune di Faenza è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5761/17 del 22.01.2010;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 31.03.2015 ha approvato con deliberazione n° 11 il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 30.11.2016 ha approvato con deliberazione n° 56 la variante n. 2 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza.

CHE il Consiglio Comunale di Faenza ha espresso assenso alla variante urbanistica della strumentazione comunale con Deliberazione n. 6 del 25/01/2024

CHE IL Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina ha espresso assenso alla variante urbanistica della strumentazione comunale con Deliberazione n. 6 del 13/02/2024

CONSTATATO:

Il proponente C.A.V. (Centro Attività Vivaistiche Soc. Coop. Agricola), ha presentato richiesta di attivazione di procedimento unico con variante urbanistica ai sensi dell'art. 53 L.R. 24/2017 per realizzazione di una serra fissa (A) a doppia campata di estensione circa 614,50 mq, del tipo fredda destinata alla produzione di colture protette, di una serra (B) per complesso isotermico composto da n.4 fitotroni completi di impianto climatico da adibire a camera di crescita dell'estensione di circa 366 mq, nonché di una serra fredda (C) di estensione circa 550 mq, con annesso servizio agricolo nei pressi dell'attività esistente, nel fondo rustico in via Tebano n.45 a Tebano di Faenza.

Il fondo agricolo situato nelle prime colline di Faenza, ha una superficie di 41.583,00 mq, ed è in parte adibito a seminativo, in parte alberato, in parte lasciato a prato o ghiaiato, e consta la presenza di un fabbricato rurale non utilizzabile, nonché di un servizio agricolo e serre fredde fisse per le colture vegetali con l'ausilio di alcune serre stagionali.

Il C.A.V. consiste in una società di vivaisti produttori di piante da frutto (fragola, vite, olivo, agrumi e piantine orticole), la quale, tra le altre attività, promuove e stimola iniziative legate alla certificazione di materiale vivaistico, oltre alle analisi e controlli del materiale vegetale. La struttura è inoltre un centro riconosciuto dal MiPAF per l'attività di conservazione delle piante capostipite e per la premoltiplicazione per fruttiferi, fragola, piccoli frutti, ornamentali e orticole, e dispone di tutte le strutture necessarie ad espletare tali fasi. Non si occupa di vendita al dettaglio, e le strutture sono frequentabili solo da addetti ai lavori.

La modifica che riguarda tale stabilimento è legata per lo più all'esigenza di far fronte a un mercato sempre in crescita e necessità di ulteriore sviluppo in ambiti di ricerca e conservazione.

Il progetto prevede inoltre particolare attenzione al tema del recupero delle acque meteoriche, le quali saranno convogliate nel laghetto esistente privato o nelle cisterne interrate per un riutilizzo a fini irrigui.

Più nel dettaglio, il progetto della serra A consiste in una struttura a doppia campata da 34 m di lunghezza, 18 m di larghezza e altezza variabile dai 3,50 a massimo 5 m. La struttura portante sarà realizzata con profili metallici ancorati a terra su plinti in cemento armato, e sorreggerà una copertura in materiale ondex, con aperture ad ali di gabbiano per favorire la ventilazione. Anche i fronti laterali verranno realizzati in ondex o materiali similari, a cui verranno fissati teli ombreggianti. Il piano di calpestio sarà realizzato in ghiaia. E' previsto l'alloggiamento di ulteriori reti antiafidi per scongiurare il proliferare di attacchi patogeni a carico delle colture, di appositi impianti di illuminazione e di impianti per l'irrigazione.

Il progetto della serra B è previsto con campata unica delle dimensioni di 36,6 m di lunghezza e 9,6 m di larghezza, con altezza variabile da 4,70 m a massimo 7,06 m, costituita da due sezioni:

- parte pannellata con elementi isolanti per alloggiare le celle fitotroni
- parte vetrata per ospitare la parte dei bancali con le piante.

Infine, la serra C di tipo fredda con annesso servizio agricolo è composta da:

- un deposito della dimensione di circa 10 m di larghezza e di circa 25 metri di lunghezza con un'altezza da 3,50 m a 5 m è a campata unica, con struttura metallica completata da pannelli in acquapanel, intonacati e tinteggiati, mentre la copertura è supportata da capriate metalliche, pannelli di collegamento, impermeabilizzazione e copertura in tegole di laterizio (al fine di garantire l'opportunità di alloggiare eventualmente un impianto fotovoltaico per soddisfare ulteriore fabbisogno energetico aziendale).

- una "screen house" di dimensione 10x30 m, con caratteristiche costruttive simili alla serra A, ma ad unica campata.

La serra C verrà realizzata a seguito di demolizione dell'attuale serra 8.

Gli interventi sopra descritti comportano necessità di variante alla pianificazione urbanistica comunale, e in particolare al RUE, consistente nella modifica della destinazione di parte dei mappali 208-641-642 da "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" di cui all'art. 15 ad "Aree rurali a disciplina specifica – Aree rurali sottoposte a Scheda progetto" di cui all'art. 17.4 del RUE con inserimento di una nuova scheda progetto nell'elaborato del RUE "(P.1) Schede progetto" che regolamenta l'area su cui insistono le serre fisse già esistenti e gli ampliamenti previsti dal progetto disciplinando l'attuazione dell'intervento. Inoltre, verrà modificato l'elaborato di RUE (P.3) _Tavola 12.1.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

La relazione di Valsat riporta un apposito paragrafo nel quale si individuano le interferenze dell'opera con aree o elementi di tutela individuati dalla Pianificazione sovraordinata e per i quali viene fornita una puntuale disamina che ne accerta la compatibilità.

Nel dettaglio, il sito di intervento ricade entro area normata dall'art. 3.17 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" del vigente PTCP, che dispone quanto segue:

...omissis...

8.(P) Fermo restando quanto specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque consentiti:

d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, la realizzazione di strade poderali e di interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo, nonché di strutture abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

10.(P) Nelle aree esondabili, come individuate negli strumenti di pianificazione di bacino, valgono le disposizioni normative dettate dai suddetti atti di pianificazione. Comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi e di alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua naturali, è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d ed f dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.

Inoltre, sempre in relazione alle norme del vigente PTCP il sito in esame ricade in zone di protezione acque sotterranee nel territorio pedecollina-pianura (normate dagli art. 5.3, 5.4, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13) ed entro zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (art.5.14).

In relazione a quanto sopra riportato, si evidenzia che l'area di intervento, pur rientrando nell'ambito delle disposizioni di cui agli art. 5.11 (Misure per il risparmio idrico nel settore civile e acquedottistico Civile), art. 5.13 (Disposizioni relative allo smaltimento delle acque) e 5.14 (Misure di tutela per le Zone Vulnerabili da Nitrati d'origine agricola e per le zone non vulnerabili), non è soggetta al rispetto di tali norme in quanto non pertinenti al caso specifico analizzato e agli interventi progettuali proposti. L'art 5.3 (Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità) individua l'area in esame come rientrante tra le "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" e in particolare classifica il sito tra le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina pianura (corrispondenti alle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei dell'art. 28 del PTPR), settori di ricarica di tipo A.

Il successivo art. 5.4 dispone quanto segue:

Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

1. Nei settori A, B, C, D delle aree di ricarica della falda descritte al precedente art. 5.3, comma 3, al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate o utilizzabili per il consumo umano, valgono le disposizioni ed i divieti di cui ai commi seguenti:

Disposizioni generali per tutti i settori di ricarica (A, B, C, D).

8.(P) Nei settori di ricarica di tipo A, B, C, e D sono **vietati**:

...omissis...

d) gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104 D.Lgs 152/06);

Inoltre, il medesimo articolo definisce ulteriori disposizioni per gli strumenti di pianificazione comunale nell'ottica di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli nei settori di ricarica di tipo A, B, D.

Si riportano di seguito ulteriori prescrizioni e disposizioni dei successivi art. 5.10 e 5.12:

Art. 5.10 - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari

Misure generali

1.(I) La risorsa idrica sotterranea va riservata prioritariamente per l'uso idropotabile; per tutti gli altri usi va privilegiato il prelievo di acque superficiali o, in via secondaria, l'emungimento dalle falde freatiche, ove questo è espressamente consentito;

2.(D) E' vietata la ricerca di acque sotterranee e la perforazione di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dal competente Servizio tecnico regionale, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Regolamento Reg.41/01.

...omissis...

Art. 5.12. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi:

industria, commercio, agricoltura

...omissis..

Risparmio idrico nel settore agricolo

10.(I) Il risparmio idrico in agricoltura, ai sensi dell'art. 98, comma 2 del D.Lgs.152/06, deve essere pianificato sulla base degli usi, della corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e dei controlli degli effettivi emungimenti. Tale pianificazione si rende indispensabile in considerazione della limitata disponibilità della risorsa idrica, dell'ingente e crescente richiesta di acque per usi irrigui e della sua distribuzione nel corso dell'anno, della progressiva riduzione delle disponibilità di acque correnti conseguente all'applicazione delle misure per il rispetto del Deflusso Minimo Vitale, e dell'obiettivo di ridurre gli emungimenti dalle falde.

12.(D) Deve essere promossa ulteriormente, anche in specifici piani settoriali, la selezione delle tecniche irrigue attualmente utilizzate (aspersione, microirrigazione e altro) in funzione del maggior risparmio idrico in rapporto alle esigenze culturali.

In particolare non vanno impiegate le tecniche di irrigazione mediante scorrimento superficiale o di infiltrazione laterale.

In relazione a eventuali interferenze con aree forestali normate dall'art 3.10, si prende atto di quanto dichiarato dal proponente nell'elaborato di VALSAT, nel quale si afferma che è presente un'area forestale cartografata in prossimità dell'area, ma che la stessa non è oggetto di intervento né di eventuali interferenze.

Infine, si evidenzia che l'area in esame ricade all'interno dell'ambito di applicazione di cui all'art 10.8 che dispone quanto segue:

art. 10.8 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

..omissis..

4.(D) In questi ambiti la pianificazione provinciale e comunale tutela e conserva il sistema dei suoli agricoli produttivi evitandone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non di interesse pubblico e non strettamente connesse con la produzione agricola. La sottrazione di suoli agricoli produttivi per nuove funzioni urbane sarà ammessa nella misura strettamente indispensabile in relazione all'assenza di alternative tecnicamente valide.

...omissis...

Gli interventi in progetto si inquadra a tutti gli effetti nell'ambito delle attività agricole, e la realizzazione di nuove serre è da considerarsi come realizzazione di strutture connesse alla conduzione del fondo.

Pertanto, gli interventi in esame sono da considerarsi compatibili con le disposizioni del vigente PTCP di Ravenna, alle condizioni sopra riportate.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 19 della LR 24/2017, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale: AUSL Romagna, ARPAE, Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Serv. Area Romagna - Distretto di Ravenna, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì -Cesena e Rimini.

Si riportano di seguito i pareri degli enti sopracitati che si sono espressi nell'ambito dei lavori della Conferenza di servizi, nonché una disamina istruttoria effettuata in materia di rischio idraulico.

AUSL, parere prot. n. 2023/0320838/P del 05/12/2023

Con riferimento alla Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 193 del 17.02.2014, è stato condotto da parte dei competenti Servizi di questo Dipartimento l'esame del progetto, della documentazione tecnica allegata alla istanza di cui all'oggetto e la successiva acquisita con prot. 2023-0114391-A, 2023-0114399-A a riscontro della ns. nota integrativa trasmessa successivamente alla I CDS del 07-10-2022.

Dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell'intervento edilizio proposto si comunica che la pratica risulta conforme.

In generale la realizzazione dell'intervento in oggetto e le procedure gestionali dello stesso dovranno comunque garantire il rispetto delle corrette condizioni di prevenzione per la salute e la sicurezza dei lavoratori addetti da tutti i rischi presenti anche in relazione ad altre eventuali imprese che potranno essere presenti nell'area in esame.

ARPAE – parere ambientale prot n. 79415 del 08/05/2023

Vista la documentazione integrativa presentata in data 20/04/2023 (ns. PG/2023/33795) dall'Unione dei Comuni della Romagna Faentina – Servizio SUAP, si ritiene di poter esprimere parere in merito agli aspetti ambientali su campi elettromagnetici e acustica.

Considerato che, contestualmente a questo procedimento, è stato avviata all'Unione della Romagna Faentina richiesta di AUA il parere in merito agli scarichi idrici in acque superficiali con le relative prescrizioni, verrà ricompreso all'interno di detto procedimento.

Campi elettromagnetici

Vista la tavola presentata, denominata "Tavola 2b Progetto Ausl Arpaе" che riporta le PDA della nuova cabina elettrica e del relativo cavidotto MT da realizzare nonchè il tracciato per la linea MT con le relative DPA si esprime parere favorevole alle seguente condizione:

1) la realizzazione delle opere dovrà assicurare l'esclusione di presenza di persone superiore alla 4 ore giornaliere all'interno delle DPA così come calcolate e rappresentate nella documentazione progettuale.

Rumore

L'azienda ricade fra le attività agricole le cui lavorazioni stagionali, anche con uso di mezzi meccanizzati, sono regolamentate dalla DGR 1197/2020. Le lavorazioni ordinarie, non presentando i requisiti di temporaneità e stagionalità, non possono essere considerate tali e sono quindi soggette all'Art. 9 LR 15/01 con obbligo di verifica.

Vista la documentazione presentata, la dichiarazione effettuata dal legale rappresentante ai sensi dell'Art 1 DGR 673/04, può essere accettata in questa fase istruttoria, in quanto non sono presenti recettori nelle immediate vicinanze.

Pertanto è possibile accettare la dichiarazione effettuata dal legale rappresentante dell'impresa, ed esprimere parere favorevole con la seguente condizione:

2) a opere concluse dovrà essere aggiornata la verifica delle sorgenti sonore nel documento redatto ai sensi dell'Art. 9 LR 15/01.

ARPAE – parere AUA prot. 61573 del 06/04/2023

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, questo Servizio, esaminata la documentazione allegata esprime le seguenti considerazioni.

La presente istruttoria riguarda il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 13/03/2013 n. 59, per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche non recapitanti nella pubblica fognatura, relativamente all'insediamento ubicato a FAENZA, VIA Tebano N. 144, in cui sono presenti strutture (es. screen – houses, box climatizzati, una serra climatizzata per la quarantena) e servizi annessi necessari ad espletare le fasi di conservazione e pre-moltiplicazione del materiale di propagazione di specie vegetali. La sede legale del "CENTRO ATTIVITA' VIVAISTICHE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" si trova in via Tebano 45 a Faenza.

...omissis...

Rispetto alla precedente autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali (Autorizzazione protocollo n. 49700 del 27/12/2020 rilasciata dal Comune di Faenza) le

modifiche progettate oggetto della presente istruttoria non comportano variazioni nel numero di dipendenti e nel numero degli AE (come dichiarato dal progettista nella planimetria della rete fognaria). Pertanto, i sistemi di trattamento esistenti afferenti all'edificio "6" (acque reflue assimilate alle domestiche) e i relativi dimensionamenti in forza della precedente Autorizzazione risultano conformi a quanto previsto dalla DGR 1053/03.

A tale flusso di acque reflue si aggiunge la modifica oggetto di istruttoria che prevede la realizzazione di una rete fognaria delle acque reflue assimilate alle domestiche derivanti dalla raccolta delle condense acide dalla caldaia e dalle acque di lavaggio dei pavimenti della serra /senza l'ausilio di detersivi o sostanze chimiche) per complesso isotermico composto da N.4 fitotroni (modifica B).

I sistemi di trattamento delle acque reflue assimilate alle domestiche (in parte derivanti dalla rete fognaria esistente afferente all'edificio n.6 e in parte dalla nuova rete fognaria della serra per complesso isotermico composto da N.4 fitotroni) sono composti da: 1 degrassatore (con capacità di 381 L), 1 fossa Imhoff (con capacità di 1650 L), un filtro batterico anaerobico (con Vmf= 3,4 mc e Hmf= 1,5m), 1 nuovo pozzetto decantatore, 1 nuovo pozzetto neutralizzatore per le condense acide derivanti dalla caldaia.

I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'attività rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/03 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (4 AE).

Per quanto sopra, si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica comprendente l'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali, alle seguenti condizioni:

- *per un corretto funzionamento dei sistemi di trattamento (degrassatori, fosse Imhoff, ecc..), l'ingresso agli stessi dovrà avvenire attraverso un'unica tubazione, contrapposta con la tubazione d'uscita.*
- *gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzi, degrassatore, fossa Imhoff, filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;*
- *dovrà essere svolta l'opportuna manutenzione sia al pozzetto decantatore che al pozzetto neutralizzatore della condensa acida della caldaia.*
- *ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicata all'Unione Romagna Faentina e all'ARPA – Servizio Territoriale di Faenza Bassa Romagna e sarà soggetta al rilascio di nuova autorizzazione allo scarico;*
- *la planimetria della rete fognaria "Tavola 1C progetto linee fognature rev del 21/03/2023", costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico.*

Il presente parere ha validità esclusivamente nella condizione in cui tale zona non sia servita da rete fognaria pubblica.

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì -Cesena e Rimini – prot. SABAP-RA UO2 0015919-P del 31/10/2022

In relazione all'istanza in oggetto, per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico

- analizzata la documentazione tecnica pervenuta;
- considerato che l'intervento in progetto prevede la realizzazione di nuovi edifici connessi con lo sviluppo dell'attività vivaistica;
- rilevato che tale intervento prevede differenti opere di scavo, fra cui alcune con profondità superiori a -1,00 m dall'attuale p.d.c.;
- valutato che l'area oggetto di intervento ricade all'interno di una zona censita ad alta potenzialità archeologica (NTA del PSC – Faenza, art. 11.2; NTA del RUE - Faenza, art. 23.5) nella tav. C.2_B_12 del RUE;
- considerata la possibilità di effettuare rinvenimenti archeologici nel corso dei lavori;
- tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 23.5 delle NTA del RUE – Faenza;
- valutato che le caratteristiche complessive del progetto rendono di fatto poco significativa l'esecuzione di sondaggi archeologici preliminari,

questa Soprintendenza esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera, subordinandolo alla prescrizione di controllo archeologico in corso d'opera, da eseguirsi su tutte le opere di scavo che abbiano profondità superiori a -1,00 m dall'attuale p.d.c.

Si evidenzia che, in ogni caso e anche per le attività che prevedano scavi a profondità inferiori a quelle sopra riportate, è inteso che, qualora durante i lavori venissero scoperti beni archeologici, questi resteranno sottoposti a quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" in materia di rinvenimenti fortuiti. Si ricorda che tale norma impone la conservazione dei resti rinvenuti e l'immediata comunicazione agli organi competenti, non causando alcun danno agli elementi del patrimonio rinvenuti, che possono essere costituiti da stratificazioni archeologiche non immediatamente riconoscibili da personale non qualificato.

Le attività di verifica archeologica dovranno essere eseguite da operatori archeologi specializzati (archeologi), senza alcun onere per questa Soprintendenza, che assume la direzione scientifica dell'intervento. I tempi e modalità di esecuzione dei lavori verranno concordati con il funzionario responsabile di zona e dovranno raggiungere la quota di fondo scavo necessaria per i previsti lavori. Si precisa fin d'ora che, nell'eventualità del rinvenimento di livelli antropizzati e/o strutture archeologiche, pure se conservate in negativo, questa Soprintendenza si riserva di valutare l'eventuale necessità di procedere con scavi archeologici stratigrafici estensivi.

...omissis...

- Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Serv. Area Romagna - Distretto di Ravenna – Prot. 10/11/2022.0060185

In merito alla richiesta di partecipare alla Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, Legge 241/1990 in forma semplificata modalità sincrona, per l'espressione di un parere di cui alla nota Prot. N. 41628 del 17/05/2022 si precisa quanto segue:

- La realizzazione di due serre fredde, una serra per fitotroni e un servizio agricolo in variante allo strumento urbanistico a Faenza in via Tebano n. 144 ricade in un'area individuata come area potenzialmente interessata da alluvioni poco frequenti (P2 Direttiva Alluvioni) come da Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino Adozione - Delibera CI AbR n. 3/1 del 07.11.2016;*
- L'area non ricade all'interno della Fascia di pertinenza fluviale a probabilità di esondazione come da Piano stralcio per il bacino del torrente Senio;*
- L'area non si trova all'interno delle aree di competenza di cui al R.D. 523/1904;*
- L'area non è ricompresa all'interno della cassa di espansione (come da PSC Piano Strutturale Comunale Associato - Comune di Riolo Terme).*

Pertanto la scrivente Agenzia non è competente ad esprimere pareri, né ad effettuare verifiche o esprimere valutazioni in merito e quindi non parteciperà alla Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c.2, Legge 241/1990 prevista in data 4.11.2022 né in date successive.

In relazione alla valutazione del rischio idraulico legata alla realizzazione dell'intervento alla luce degli eventi alluvionali di maggio 2023, e alle disposizioni di cui al successivo Piano Speciale Preliminare sopraccitato, si segnala che con nota dell'Unione della Romagna Faentina del 21/12/2023 (nostro P.G. n. 36213/2023), è stato richiesto al proponente di integrare ed approfondire la relazione di compatibilità del progetto con le norme per la riduzione del rischio idraulico, cui ha fatto seguito la trasmissione, con nota del 12/08/2024 (nostro P.G. 23056/2024) della relazione "riduzione rischio idraulico", della tavola 2 di progetto e della relazione integrativa idrogeologica ed idraulica, e successiva integrazione del PRA (Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola) con nota del 20/09/2024 (nostro P.G. 26271/2024).

Si prende atto di quanto espresso dal proponente nell' elaborato "Relazione di riduzione del rischio idraulico" in cui dichiara:

...omissis...

- che durante gli eventi calamitosi del maggio 2023 i terreni oggetto del procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 NON sono stati interessati da allagamento;*
- che a seguito dell'approvazione del Piano Speciale Preliminare degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico con Determinazione del Commissario Straordinario n. 82 del 23 aprile 2024, e del seguente Decreto 32/2024 del 07/05/2024 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po:*
 - a) tutta l'area di intervento risulta AREA NON ALLAGATA dalle cartografie di riferimento regionali;*
 - b) una porzione dell'area di intervento (SERRA A) è interessata dalla fascia di pertinenza fluviale di cui all'art. 18 del Piano stralcio per il bacino del torrente Senio per cui ai sensi dell'art. 7.1.4.2 del Piano Speciale verrà presentato PRA*

(PROGRAMMA DI RICONVERSIONE O AMMODERNAMENTO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA) di cui alla D.G.R. 623/2019 e s.m.i.,

pertanto

vista la topografia agricola insediata, le quote di piano di calpestio delle strutture in progetto rispetto a quanto relazionato nella integrazione geologica e agli eventi alluvionali del 2023 che non hanno intaccato i terreni e le strutture aziendali e il ridotto impegno economico delle reti impiantistiche, l'intervento nella sua globalità, considerato tutte le misure prese in atto dal progetto, riduce decisamente il rischio idraulico.”

Si riporta inoltre di seguito quanto ulteriormente precisato dal proponente nell'elaborato “Relazione integrativa idrogeologica ed idraulica”, in cui si dettaglia che:

...omissis...

CONCLUSIONI

Dalle valutazioni morfologiche, idrologiche ed idrauliche esposte in precedenza, l'area d'intervento in fregio a via Tebano in comune di Faenza può considerarsi ESENTE DA PERICOLO DI INONDAZIONE derivante da esondazione del Torrente Senio, dei canali e dei fossi di scolo principali presenti all'interno del bacino idrografico e quindi l'intervento si può considerare FATTIBILE.

Al fine della riduzione del rischio idraulico per i beni e le persone esposte nell'area considerata, dalle valutazioni idrauliche si può considerare un TIRANTE IDRAULICO per mancanza di deflusso dei ricettori secondari pari a cm 19,98 circa, corrispondente alla pioggia critica della durata di 24 ore con tempo di ritorno pari a 200 anni; maggiore sicurezza si considera un franco pari al doppio del valore calcolato dell'altezza massima di pioggia, e si prescrive: un tirante idrico di riferimento pari a cm 40 circa

Considerando che gli interventi B e C risultano estranei alle aree esondabili, in quanto posti ad una quota molto superiore rispetto al fiume, e che l'intervento A, per mantenere il manufatto in piano, risulta rialzato dal piano di campagna di cm 50 circa, ne consegue che le aree in oggetto non presentano pericolo di inondazione.

È successivamente pervenuta ulteriore nota dell'Unione della Romagna Faentina del 19/11/2024 (nostro P.G. n. 32224/2024), volta a fornire ulteriori precisazioni, con la quale è stato comunicato che il PRA è stato validato dal competente Servizio Politiche per la Montagna - Area Territorio e Ambiente con nota prot. 110575 del 22/10/2024, dando atto che l'area di progetto non è stata oggetto di nuovi allagamenti durante gli eventi alluvionali recenti di settembre 2024.

Da ultimo è stato trasmesso in data 06/12/2024 relativo aggiornamento del parere dell'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Serv. Area Romagna (P.G. 33852/2024), di seguito riportato.

- Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Serv. Area Romagna - Distretto di Ravenna – parere del 06/12/2024 di cui al ns. P.G. 33852/2024 (aggiornamento del parere precedentemente espresso)

...omissis...

Vista l'adozione del Piano Speciale Preliminare quale misura di salvaguardia a seguito degli eventi di maggio 2023;

Vista la nuova istruttoria tecnica da cui è emerso che le perimetrazioni della Moka Demani Idrico (artt. 15-16-17-18 delle NA), su cui era stato basato il precedente parere di questo Ufficio Territoriale, non sono coincidenti nella zona oggetto del parere a quanto indicato sulle tavole del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Senio, che fanno fede per i confini delle perimetrazioni suddette;

Si comunica quanto segue:

Le aree oggetto di intervento delle serre B e C, così come rappresentate nell'elaborato grafico denominato digitalmente “Tav.3_Comparata_timbrato”, assunto agli atti di questo Ufficio Territoriale con prot. 24463 del 22/04/2023, non sono perimetrati ex artt. delle norme di Piano di Bacino del Senio, mentre l'area della serra A ed è perimetrata ex art. 18 (Fasce di Pertinenza Fluviale) delle norme di Piano di Bacino del Senio (cfr. tavRI16). Tutte le aree sono esterne alla perimetrazione ex art. 17 (Aree di Localizzazione Interventi) e sono al di fuori delle fasce di rispetto definite dal R.D. 523/1904 (cfr. sempre tavRI16).

Tali aree risultano anche tra quelle perimetrati come non allagate dall'evento di maggio 2023, come consultabile sul Geoportale della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo https://servizimoka.region.emilia-romagna.it/mokaApp/applicazioni/allagam_202305.

Per le serre B e C dunque non è prevista l'espressione di alcun parere idraulico da questo Ufficio Territoriale.

Limitatamente alla serra A, non è comunque previsto che l'Autorità idraulica competente esprima un parere in merito, restando ferme le competenze attribuite al Comune territorialmente competente

per gli aspetti legati alla pianificazione urbanistica e all'applicazione dell'18 del Piano di Bacino del torrente Senio, in particolare commi 3 e 4.

Si precisa che, quale presupposto, lo stesso Piano di Bacino del torrente Senio al medesimo art. 18 comma 3 recita: "All'interno delle "fasce di pertinenza fluviale" contraddistinte dalla sigla "PF.V" e "PF.M" sono consentiti: [omissis] d) la previsione di nuovi fabbricati strettamente connessi alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi, non diversamente localizzabili.". Per tale aspetto si rimanda alle competenze del Comune di Faenza al fine dell'attestazione in merito.

...omissis...

In relazione a quanto sopra espresso, si sottolinea che il requisito di "opera non diversamente localizzabile" è presupposto dell'attivazione del procedimento da parte dell'Unione della Romagna Faentina ai sensi dell'art 53 L.R 24/2017, e si richiamano inoltre i contenuti delle delibere di assenso alla variante urbanistica della strumentazione comunale citate in premessa, dalle quali si evince che, come riportato nel seguente estratto:

"la variazione urbanistica in questione, da un lato, consente di raggiungere la conformità del progetto rispetto agli strumenti di pianificazione comunale e dall'altro viene valutata coerente con il complessivo assetto territoriale delineato dai piani vigenti".

c. PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008, dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" e dalle N.T.C. 17/01/2018 al punto "6.12" (fattibilità di opere su grandi aree) questo Servizio

VISTO

la Relazione geologica e sismica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art.53 c.9 della L.R.24/2017 "Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 8 i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi esprimono la propria posizione, tenendo conto delle osservazioni presentate e l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, dando specifica evidenza alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale."

CHE le previsioni di cui alla variante in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione della variante, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione del progetto in esame, hanno espresso parere favorevole ferme restando le condizioni precedentemente riportate;

CHE il progetto è stato depositato per 60 giorni a far data dal 31/08/2022, e che durante tale periodo non sono pervenute osservazioni.

Tutto ciò PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO

PROPONE

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata dall'Unione della Romagna Faentina ai sensi dell'art. 53 comma 1 punto b) della L.R. 24/2017, relativa all'approvazione del progetto di "Realizzazione di due serre fredde, una serra per fitotroni e un servizio agricolo in variante allo strumento urbanistico a Faenza in via Tebano n. 144. - Centro Attività Vivaistiche Società Cooperativa Agricola".
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" della presente Relazione.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008.
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 10 dell'art. 53 della L.R. 24/2017.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all'Unione della Romagna Faentina.

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Geologo Giampiero Cheli)
f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Paesaggista Giulia Dovadoli)
f.to digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Pianificazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 1854/2024

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - CENTRO ATTIVITA' VIVAISTICHE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 LR 24/2017 PER REALIZZAZIONE DI DUE SERRE FREDDDE, UNA SERRA PER FITOTRONI E UN SERVIZIO AGRICOLO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO A FAENZA IN VIA TEBANO N. 144.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 17/12/2024

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia
N. 151 DEL 18/12/2024

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - CENTRO ATTIVITA' VIVAISTICHE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 LR 24/2017 PER REALIZZAZIONE DI DUE SERRE FREDDI, UNA SERRA PER FITOTRONI E UN SERVIZIO AGRICOLO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO A FAENZA IN VIA TEBANO N. 144.

Si dichiara che il presente atto è divenuto esecutivo il 29/12/2024, ovvero decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Ente, n. 1994 di pubblicazione del 18/12/2024

Ravenna, 30/12/2024

IL DIPENDENTE INCARICATO

MORELLI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia
N. 151 DEL 18/12/2024

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - CENTRO ATTIVITA' VIVAISTICHE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 LR 24/2017 PER REALIZZAZIONE DI DUE SERRE FREDDDE, UNA SERRA PER FITOTRONI E UN SERVIZIO AGRICOLO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO A FAENZA IN VIA TEBANO N. 144.

Si CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii, l'avvenuta regolare pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line n. 1994 di pubblicazione, di questa Provincia dal 18/12/2024 al 02/01/2025 per 15 giorni consecutivi.

Ravenna, 03/01/2025

IL DIPENDENTE INCARICATO
MAZZEO MASSIMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)